

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Deliberazione n. 129 del 09/09/2016

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA DISCIOLTA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FAENTINO N. 70 DEL 7/7/2005 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 81 E 82 DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE ADOTTATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER CONSENTIRE IL TRANSITO SULLE PISTE FORESTALI DEL DEMANIO REGIONALE A DETERMINATI SOGGETTI".

L'anno **duemilasedici**, il giorno **nove** del mese di **settembre** alle ore **15:00** presso il Municipio di Faenza, previa osservanza di tutte le formalità previste dallo Statuto dell'Unione, si è riunita la **GIUNTA dell'UNIONE**, a seguito di convocazione regolarmente recapitata ai componenti Sigg.:

MALPEZZI GIOVANNI	PRESIDENTE	Presente
NICOLARDI ALFONSO	VICE PRESIDENTE	Presente
MELUZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
ANCONELLI FABIO	ASSESSORE	Presente
MISSIROLI DAVIDE	ASSESSORE	Assente
ISEPPI NICOLA	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Funge da segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO Rag. GHIRELLI FABIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' presente il Coordinatore dell'Unione Dott. Claudio Facchini.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE Dott. MALPEZZI GIOVANNI.

Essendo gli intervenuti in numero legale si dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 129 del 09/09/2016

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA DISCIOLTA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FAENTINO N. 70 DEL 7/7/2005 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 81 E 82 DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE ADOTTATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER CONSENTIRE IL TRANSITO SULLE PISTE FORESTALI DEL DEMANIO REGIONALE A DETERMINATI SOGGETTI".

LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTO lo Statuto dell'Unione della Romagna Faentina, approvato con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di BRISIGHELLA	delibera n. 71 del 03/11/2011
Consiglio Comunale di CASOLA VALSENIO	delibera n. 71 del 22/10/2011
Consiglio Comunale di CASTEL BOLOGNESE	delibera n. 53 del 28/10/2011
Consiglio Comunale di FAENZA	delibera n. 278 del 08/11/2011
Consiglio Comunale di RIOLO TERME	delibera n. 65 del 20/10/2011
Consiglio Comunale di SOLAROLO	delibera n. 73 del 25/10/2011

DATO ATTO che lo Statuto dell'Unione della Romagna Faentina è stato pubblicato all'Albo Pretorio telematico di ciascun Comune aderente all'Unione per trenta giorni consecutivi, così come risulta dalla documentazione in atti, e che pertanto il medesimo è compiutamente entrato in vigore, ai sensi dell'art. 62, comma 2, dello Statuto medesimo;

PREMESSO preliminarmente che, ai sensi della L.R. 30 giugno 2008 n. 10 recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" e del Decreto attuativo del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 27/2/2009, nonché dell'atto costitutivo in data 4/6/2009 relativo alla costituzione dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, dal 1° SETTEMBRE 2009 (in coincidenza con l'insediamento del Consiglio dell'Unione) la Comunità Montana dell'Appennino Faentino risulta disciolta, e contestualmente trasformata nell'UNIONE DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME la quale subentra alla prima a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, nella proprietà dei beni, nella titolarità e nell'esercizio delle funzioni esercitate. Pertanto, ai sensi dell'art. 62 dello statuto dell'Unione (continuità amministrativa), l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme opera in perfetta continuità giuridica, amministrativa e funzionale rispetto agli atti adottati dalla disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino;

PREMESSO ancora che in data 30/11/2011 è stato stipulato l'atto costitutivo inerente l'allargamento, con effetto dal 1/1/2012, dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, con la sua ridenominazione in UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, la quale resta titolare senza soluzione di continuità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, in quanto l'allargamento non comporta variazione del soggetto giuridico ma trattasi esclusivamente di variazione anagrafica. Pertanto, ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'Unione allargata (continuità amministrativa), l'Unione della Romagna Faentina opera in perfetta continuità giuridica, amministrativa e funzionale rispetto agli atti adottati dall'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;

RICHIAMATA la deliberazione n. 70 del 07/07/2005 adottata dalla Giunta della disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino, in qualità di Ente delegato in materia di forestazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1981 e gestore del patrimonio silvo-pastorale della Regione Emilia-Romagna ai sensi della Convenzione Rep. 422 in data 16/06/2000, con cui si approvavano alcune deroghe alle disposizioni previste dagli artt. 81 e 82 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, ed in particolare si autorizzava il transito sulle strade e piste forestali ai soggetti che. Limitatamente ai giorni e ai periodi in cui le suddette attività siano consentite dall'autorità amministrativa, siano in possesso della licenza per l'esercizio dell'attività venatoria come disciplinata dai calendari venatori regionali, siano in possesso del tesserino per la raccolta dei funghi epigei come disciplinata dalla L.R. 6/1996, siano in possesso del tesserino per la raccolta dei tartufi come disciplinata dalla normativa regionale;

PRESO ATTO che nell'ultimo anno il Corpo Forestale dello Stato, pur in vigore della predetta deliberazione, ha elevato 6 verbali sanzionatori per violazioni al divieto di transito nelle strade e piste forestali a carico di altrettanti soggetti che circolavano su pista forestale con veicoli a motore pur in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria ed in particolare per battuta di caccia al cinghiale regolarmente autorizzata dalle Amministrazioni competenti in periodo regolarmente previsto dal calendario venatorio, sanzioni poi archiviate dal Dirigente competente dell'Unione della Romagna Faentina per la buona fede dei trasgressori i quali hanno agito ritenendosi coperti dal provvedimento derogatorio approvato dalla Giunta della disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino;

VISTA la comunicazione prot. n. 11640 del 8/4/2016 con la quale il Responsabile del Servizio Affari Generali dell'Unione, d'intesa con il Dirigente dell'analogo Settore e anche in relazione al procedimento di archiviazione delle predette sanzioni amministrative, invita la Giunta dell'Unione a riesaminare la deliberazione n. 70 del 07/07/2005 adottata dalla Giunta della disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino anche alla luce del parere espresso in data 29/4/2011 dal Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna in merito alle limitazioni alla circolazione sulle strade forestali, sulle strade poderali ed interpoderali previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nonché dal Piano Paesistico Regionale, dal quale emerge:

* *"che le eventuali autorizzazioni al transito sulle strade forestale in deroga a quanto prevede il comma 1 dell'art. 81 delle PMPF sono rilasciate dai comuni, per motivazioni specifiche, subordinatamente al parere espresso dall'ente delegato in materia di forestazione e comunque per attività di pubblico interesse o di sicurezza pubblica (art. 81, commi 3 e 4, delle PMPF)";*

* *"che la viabilità forestale non possiede generalmente le caratteristiche tecniche di sicurezza previste dal codice della strada e pertanto sia il soggetto che concede l'autorizzazione al transito che l'ente delegato che rilascia il parere tecnico devono assumersi tutte le responsabilità relative ad eventuali incidenti che possano coinvolgere le persone e i mezzi durante il transito sulle strade forestali";*

* *"che l'utilizzazione della viabilità forestale per usi diversi è subordinata alla riclassificazione della stessa come viabilità comunale";*

VISTO il successivo parere espresso in data 21/7/2016 dal Responsabile del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna che conferma quanto in precedenza affermato con il parere del 29/4/2011;

VISTA la comunicazione del 27/7/2016 con la quale il Responsabile del Servizio

Politiche Forestali e Ambientali dell'Unione, sulla scorta dei predetti pareri regionali, chiede alla Giunta la revoca della deliberazione n. 70 del 07/07/2005 adottata dalla Giunta della disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino a tutela di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in quanto le deroghe approvate nel 2005 non possono rientrare nella discrezionalità dell'Ente delegato, in mancanza della quale revoca si ritiene sollevato dal rilascio di pareri favorevoli per il transito sulla viabilità forestale per attività non riconducibili al pubblico interesse o alla sicurezza pubblica, nell'ottica del ripristino del rispetto della normativa vigente anche al fine di fornire ai cittadini un'adeguata informazione sul corretto utilizzo della viabilità forestale demaniale;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnica fornita dagli uffici dell'Unione in merito alla tematica del transito sulla viabilità forestale come disciplinata dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione della Giunta Regionale n. 182 in data 31.05.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995, dalla quale è emerso che:

* il Sindaco del comune territorialmente competente è il soggetto che ai sensi dell'art. 1 delle PMPF (*"L'uso della viabilità forestale è autorizzato dalle Amministrazioni comunali"*.) può intervenire, previa acquisizione del parere favorevole dell'Ente delegato in materia forestale e, se nell'ambito delle aree protette, del parere di conformità dell'Ente di gestione della Macroarea, a derogare/regolamentare i limiti al transito previsti dal comma 1 dell'art. 81 delle PMPF (*"Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti."*);

* gli Enti competenti in materia forestale (le Unioni di comuni ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. a), della L.R. 13/2015) sono i soggetti che devono rilasciare il parere tecnico di cui al comma 3 dell'art. 81 delle PMPF sugli interventi di regolamentazione delle strade forestali (*"Relativamente alla viabilità di uso pubblico, autorizzazioni in deroga al divieto di transito potranno essere concesse dalle Amministrazioni comunali, sulla base di motivazioni specifiche (ricerca e sperimentazione, studi, ecc.) ed indicando tempi e modalità di uso, su parere favorevole espresso dall'Ente delegato in materia forestale."*);

* gli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità sono i soggetti che devono effettuare la valutazione di incidenza nelle aree protette di cui all'art. 7 della L.R. 7/2004, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. a), della L.R. 13/2015;

* il Corpo Forestale dello Stato è l'organo deputato a far rispettare le prescrizioni e ad esercitare le funzioni di polizia e vigilanza sul territorio procedendo anche a comminare le pene pecuniarie del caso;

* le pubbliche amministrazioni competenti sono tenute ad adeguare i propri atti regolamentari ad alcune direttive, tra le quali quella di consentire l'uso di mezzi motorizzati fuori strada (tra cui anche le piste forestali) esclusivamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di eventuali abitazioni qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento incendi ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria, apponendo

apposita segnaletica che renda nota al pubblico il divieto di passaggio dei mezzi motorizzati nonché installando apposite chiudende che garantiscano il passaggio ai soggetti aventi diritto (art. 10, comma 7, delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale);

Tutto ciò premesso, e ritenuto sussistere adeguate motivazioni per revocare la deliberazione n. 70 del 07/07/2005 adottata dalla Giunta della disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino, al fine di ripristinare certezza sulla corretta competenza all'adozione dei provvedimenti di regolamentazione restrittiva od ampliativa per il transito di mezzi motorizzati nelle strade e piste forestali, nonché per tutelare tutti i soggetti coinvolti dalle responsabilità relative ad eventuali incidenti che possano coinvolgere le persone e i mezzi durante il transito sulle strade forestali;

VISTO l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale *"Ai soli fini della determinazione del "quorum deliberativo", il voto del Sindaco di Faenza vale sempre doppio"*;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1) **REVOCARE** ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazione n. 70 del 07/07/2005 adottata dalla Giunta della disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino ad oggetto "APPROVAZIONE DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 81 E 82 DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE ADOTTATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER CONSENTIRE IL TRANSITO SULLE PISTE FORESTALI DEL DEMANIO REGIONALE A DETERMINATI SOGGETTI";

2) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;

3) **PUBBLICIZZARE** adeguatamente la presente deliberazione sul territorio dell'Unione della Romagna Faentina, pubblicandola nei siti istituzionali dell'Unione e dei comuni aderenti.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa in forma palese;

LA GIUNTA DELL'UNIONE

DELIBERA

DICHIARARE l'immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **34** del **09. 09. 2016**

IL PRESIDENTE
MALPEZZI GIOVANNI
*(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 2 d. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

IL SEGRETARIO
GHIRELLI FABIO
*(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 2 d. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*



Proposta n. 2016 / 1587
SERVIZIO AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA DISCIOLTA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FAENTINO N. 70 DEL 7/7/2005 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 81 E 82 DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE ADOTTATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER CONSENTIRE IL TRANSITO SULLE PISTE FORESTALI DEL DEMANIO REGIONALE A DETERMINATI SOGGETTI".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 02/09/2016

IL RESPONSABILE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1587 / 2016

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA DISCIOLTA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FAENTINO N. 70 DEL 7/7/2005 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 81 E 82 DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE ADOTTATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER CONSENTIRE IL TRANSITO SULLE PISTE FORESTALI DEL DEMANIO REGIONALE A DETERMINATI SOGGETTI".

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 02/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GHIRELLI FABIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Proposta n. 2016 / 1587
SERVIZIO AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA DISCIOLTA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FAENTINO N. 70 DEL 7/7/2005 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 81 E 82 DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE ADOTTATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER CONSENTIRE IL TRANSITO SULLE PISTE FORESTALI DEL DEMANIO REGIONALE A DETERMINATI SOGGETTI".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario che risulta firmatario, con la resa del presente parere di regolarità contabile, attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito ai quali si osserva che

.....
.....

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 08/09/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta n. 129 del 09/09/2016

SERVIZIO AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

**Oggetto: REVOCA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA DISCIOLTA
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FAENTINO N. 70 DEL 7/7/2005 AD
OGGETTO "APPROVAZIONE DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAGLI
ARTT. 81 E 82 DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE
ADOTTATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER CONSENTIRE IL
TRANSITO SULLE PISTE FORESTALI DEL DEMANIO REGIONALE A
DETERMINATI SOGGETTI".**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 20/09/2016.

Li, 20/09/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GHIRELLI FABIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)